

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3831

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di grazia e giustizia  
(DILIBERTO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 FEBBRAIO 1999

—————

Disposizioni in tema di rifiuto di rispondere da parte delle persone  
indicate nell'articolo 210 del codice di procedura penale

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge affronta due aspetti di natura processuale, relativi alle regole sulla citazione delle persone da sottoporre all'esame dibattimentale e sulla valutazione delle dichiarazioni rese *contra alios* dalle persone indicate nell'articolo 210 del codice di procedura penale, quale risulta per effetto dell'integrazione operata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 361 del 2 novembre 1998.

L'iniziativa è limitata ma concerne temi sui quali la sentenza citata ha reso urgente un intervento legislativo.

Come è noto, la Corte costituzionale con la sentenza n. 361 del 2 novembre 1998, nel delineare un nuovo sistema di acquisizione delle dichiarazioni rese *contra alios* dalle persone indicate nell'articolo 210 del codice di procedura penale e sulle quali nel dibattimento è mancato un effettivo contraddittorio, ha sottolineato l'onere per le parti di «presentare la lista dei soggetti da esaminare, con l'indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame».

Occorre infatti che da un lato la garanzia del diritto di difesa del dichiarante, nel rispetto del principio *nemo tenetur se detegere*, e dall'altro la garanzia del contraddittorio per tutte le parti siano assicurate dalla più ampia esplicazione del metodo dialettico-contestativo, proprio del dibattimento, al quale è appunto funzionale l'indicazione delle circostanze sulle quali le parti intendono esaminare uno o più dichiaranti.

Peraltro, la ritenuta applicabilità dell'articolo 468 del codice di procedura penale, che ha comportato la sostanziale equiparazione, sotto tale profilo, dei soggetti indicati nell'articolo 210 del codice di procedura penale che abbiano reso dichiarazioni *con-*

*tra alios* ai testimoni, non si è tradotta in una pronuncia additiva e si è perciò determinata una situazione di incertezza che rende necessario ed urgente un intervento diretto ad integrare la normativa vigente.

Viene quindi modificata (articolo 1 del disegno di legge) la disposizione relativa alla citazione delle persone da esaminare, in modo da comprendere tra queste anche le persone indicate nell'articolo 210 del codice di procedura penale, quando se ne vogliono assumere le dichiarazioni su fatti concernenti la responsabilità di altri.

Si prevede in particolare che le parti che intendono chiedere l'esame delle persone indicate nell'articolo 210 su fatti concernenti la responsabilità di altri devono, a pena di inammissibilità, depositare in cancelleria, almeno sette giorni prima della data fissata per il dibattimento, la lista con la indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame, così come è previsto per i testimoni, i periti e i consulenti tecnici.

In tal modo, le altre parti e il dichiarante *erga alios* sono messi in grado di conoscere su quali fatti specifici verterà l'esame.

Un ulteriore aspetto da considerare, anch'esso immediatamente conseguente alla sentenza della Corte, è quello relativo al criterio di valutazione probatoria delle dichiarazioni rese *contra alios* ed acquisite in dibattimento mediante le contestazioni, dato che per effetto della pronuncia di incostituzionalità, queste risultano equiparate a quelle rese in dibattimento e sottoposte a un effettivo contraddittorio.

Sotto questo aspetto la nuova disciplina ha dato luogo a comprensibili rilievi. Del resto la stessa Corte costituzionale ha prospettato un intervento legislativo volto a prevedere un adeguato riscontro probatorio

delle dichiarazioni rese dai soggetti indicati nell'articolo 210 del codice di procedura penale ed acquisite esclusivamente mediante lettura.

In particolare, nella motivazione della sentenza si sottolinea che «la valutazione dell'efficacia probatoria di tali dichiarazioni - raccolte dall'autorità giudiziaria fuori del contraddittorio, rese da un imputato che si è poi avvalso in dibattimento della facoltà di non rispondere, acquisite mediante il meccanismo delle contestazioni - dovrà avvenire con la cautela e il rigore richiesti da tali caratteristiche, ferma restando la facoltà del legislatore di tradurre queste ovvie esigenze in una appropriata formula normativa».

Peraltro, l'intera tematica relativa allo *status* processuale dei dichiaranti *contra alios* e alla formazione della prova in dibattimento deve essere oggetto di un'approfondita riflessione, anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza della Corte.

Su tale tematica, come è noto, è attualmente impegnato il Parlamento; tuttavia, nell'immediato occorre darsi carico della necessità di disciplinare, con un'adeguata formula normativa, il valore probatorio dalle dichiarazioni regolate dall'articolo 513 del codice di procedura penale ed acquisite esclusivamente mediante letture. A questo scopo sembra corretto far riferimento alla disciplina transitoria prevista dalla legge 7 agosto 1997, n. 267, per le dichiarazioni già acquisite al dibattimento mediante lettura prima dell'entrata in vigore della stessa.

L'articolo 6, comma 5, della legge citata consente di valutare come prova tali dichiarazioni nel caso in cui il dichiarante, nuovamente citato, si avvalga della facoltà di non rispondere, purché esse siano confermate da altri elementi di prova non desunti da dichiarazioni rese al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, di cui era stata data lettura.

Questa regola riguarda la valutazione, prevista transitoriamente in via derogatoria, delle dichiarazioni non rese in dibattimento

ed acquisite al processo mediante la sola lettura e sembra ragionevole - una volta che la sentenza della Corte ha esteso, sia pur attraverso il meccanismo delle contestazioni dibattimentali, la possibilità di acquisizione tramite lettura di dichiarazioni precedentemente rese e non ripetute nel contraddittorio dibattimentale - prevedere, utilizzando la medesima *regola iuris*, che il riscontro debba essere rappresentato da elementi differenti da altre dichiarazioni acquisite esclusivamente per mezzo delle contestazioni.

Peraltro, non si è ritenuto opportuno inserire la nuova disposizione nel codice di procedura penale perché non si è voluto in alcun modo pregiudicare od influenzare i lavori parlamentari in corso, volti, come si è detto, ad affrontare complessivamente le tematiche relative alle modalità di formazione della prova nel contraddittorio dibattimentale.

L'articolo 2 è stato formulato in modo tale da regolare compiutamente le cosiddette «contestazioni acquisitive» e la valutazione dei relativi risultati.

Si prevede specificamente che qualora una delle persone indicate dall'articolo 210 del codice di procedura penale rifiuti o comunque ometta in tutto o in parte di rispondere su fatti concernenti la responsabilità di altri, già oggetto delle sue precedenti dichiarazioni rese al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria da questi delegata o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, le parti, in mancanza del consenso alla lettura, possono operare le contestazioni relativamente alle circostanze riferite nelle precedenti dichiarazioni.

Dall'ambito della disposizione rimangono ovviamente escluse le ipotesi di dichiarazioni assunte in sede di incidente probatorio, previsto per tali soggetti dall'articolo 392, lettere *c*) e *d*), e di rogatoria internazionale, nonché di dichiarazioni rese nell'udienza preliminare nelle forme previste dagli articoli 498 e 499 del codice di

procedura penale, alla presenza dell'imputato nei cui confronti devono essere fatte valere o del suo difensore, situazioni tutte nelle quali comunque si realizza il contraddittorio tra le parti e che danno luogo ad atti la cui utilizzazione dibattimentale è disciplinata dagli articoli 511 e 514 del codice di procedura penale.

In mancanza di consenso alla lettura, le dichiarazioni utilizzate per le contestazioni, acquisite nel fascicolo per il dibattimento, possono essere valutate ai fini della prova dei fatti in esse affermati solo se la loro attendibilità è confermata da altri elementi di prova acquisiti mediante modalità diverse da quelle stabilite dallo stesso articolo.

**DISEGNO DI LEGGE**

—

## Art. 1.

*(Modifica dell'articolo 468 del codice di procedura penale)*

1. All'articolo 468 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Citazione dei testimoni e delle altre persone da esaminare nel dibattimento»;

b) nel comma 1, dopo le parole: «consulenti tecnici» sono inserite le seguenti: «, ovvero l'esame delle persone indicate nell'articolo 210 su fatti riguardanti la responsabilità di altri».

## Art. 2.

*(Rifiuto di rispondere da parte delle persone indicate nell'articolo 210 del codice di procedura penale)*

1. Se una delle persone indicate dall'articolo 210 del codice di procedura penale, nel corso dell'esame in dibattimento, rifiuta di rispondere su fatti riguardanti la responsabilità di altri già oggetto delle sue precedenti dichiarazioni rese al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, le parti, in mancanza del consenso alla lettura, possono utilizzare le dichiarazioni precedentemente rese per operare le contestazioni relative alle circostanze indicate a norma dell'articolo 468 del codice di procedura penale.

2. In tal caso, le dichiarazioni utilizzate per le contestazioni sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento e sono valutate

ai fini della prova dei fatti in esse affermati solo se la loro attendibilità è confermata da altri elementi di prova acquisiti con modalità diverse da quelle stabilite dal presente articolo.



